

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}  
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

```
[#list project.datiAnagrafica as  
anag]${anag}  
[/#list]
```

## PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017

### IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

Spett.le Impresa,

l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese iscritte o annotate nella sezione SPECIALE del Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre i soggetti iscritti nella sezione ordinaria sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Si informa che l'importo dovuto per il 2017 viene determinato considerando il Decreto del Ministro dello sviluppo economico firmato in data 22 maggio 2017, ora in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene data attuazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

Per effetto di tale decreto le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2017 tengono conto, altresì, della quota destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114.

L'approvazione del finanziamento dei progetti strategici non determinerà comunque un aggravio tributario per le imprese individuali e per le società che, a parità di condizioni pagheranno, **per il 2017, lo stesso importo previsto per il 2016 (cioè l'importo ridotto del 40% rispetto a quello del 2014).**

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio **2017**.

Attenzione: tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line.

Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

#### **Quando versare:**

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

#### **Come versare:**

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica; e' possibile compensare l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Per versare il diritto annuale, compilare le sezioni del modello F24 come segue:

Sezione	Modalità di compilazione
Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: <b>RE</b> ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: <b>non compilare</b> codice tributo: <b>3850</b> rateazione: non compilare anno di riferimento: <b>2017</b> importi a debito versati: scrivere l'importo in base a quanto indicato al punto "Importi"

#### **Unità locali**

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

**Importi** (già ridotti del 40% rispetto al 2014):

Tipo di Impresa	Sede	Unità locale
Imprese individuali	€ 52,80	€ 10,56
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Società semplici non agricole	€ 120,00	€ 24,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001	€ 120,00	€ 24,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 66,00	
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a	€ 18,00	

#### **Arrotondamento**

Le misure riportate sono riferite all'importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo del diritto da versare occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto). Il calcolo dell'importo da versare per le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, sarà determinato sommando all'importo dovuto per la sede, l'importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.

**ESEMPIO:** sede + unità locale: € 52,80 + € 10,56 = € 63,36 arrotondato a € 63,00;

Le imprese che, al momento del ricevimento della presente comunicazione, hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2017, potranno effettuare il conguaglio della quota destinata al finanziamento dei progetti strategici secondo le modalità e i termini previsti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017.

### **Sanzioni**

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

***Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito [registroimprese.it](http://registroimprese.it)).***

***La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.***

Per qualsiasi informazione o chiarimento si invita a rivolgersi all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di Reggio Emilia (tel. 0522/796308-259-283 – fax 0522/433750 – mail: [diritto.annuale@re.camcom.it](mailto:diritto.annuale@re.camcom.it)).

Informazioni di carattere generale sono disponibili anche sul sito internet [www.re.camcom.it](http://www.re.camcom.it).

Distinti saluti.